



COMUNE DI LAIGUEGLIA

(PROVINCIA DI SAVONA)

DELIBERAZIONE N° 19

=====

OGGETTO/: REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

L'anno mille novecento trentatre = XI dell'Era Fascista = ed all'indomani del mese di aprile, nell'ufficio comunale di Laigueglia;

Cavassa Paolo, Podestà, assistito dallo infrascritto Segretario;

Considerato che il Regolamento locale di polizia mortuaria è antiquato e più non risponde alle esigenze odierne e alla mutata legislazione in materia;

Ritenuta quindi l'opportunità di provvedere in merito anche in vista del prossimo ampliamento del cimitero;

D E L I B E R A

1° Di adottare l'annesso regolamento di polizia mortuaria, composto di 53 articoli, e la tariffa delle concessioni funerarie al medesimo allegata;

2° Di stabilire che detti regolamento e tariffa abbiano vigore dalla data della superiore approvazione intendendosi dalla data stessa abrogato il regolamento e tariffa attuali.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PODESTA'

f° P. Cavassa

Il Segretario

f° G. Viale

Pubblicata all'albo pretorio Domenica 30 Aprile 1933, non furono presentate opposizioni.

Il Segretario

f.º G. Viale

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Il Segretario

Mod. 277-m.

PROVINCIA DI

Savona

Comune di

Saligneglia

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA MORTUARIA

con allegata Tariffa

delle

CONCESSIONI FUNERARIE



COMO
TIPOGRAFIA EDITRICE OSTINELLI
DI CESARE NANI

REGOLAMENTO

Proprietà, divisione, sorveglianza e polizia del Cimitero.

ART. 1.

Il Cimitero, di esclusiva proprietà del Comune, si compone di:

- a) Campi comuni per le sepolture ordinarie;
- b) Colombari ad urne capaci di un solo feretro ognuno
-
- c) Zone monumentali per i tempietti ed i sepolcreti privati.....
-

ART. 2.

La polizia del Cimitero spetta al Podestà, coadiuvato dall'Ufficiale sanitario comunale, i quali dovranno vigilare sulla esecuzione del presente Regolamento e di tutte le disposizioni vigenti, adottando quei provvedimenti che riterranno opportuni per la migliore conservazione del Cimitero stesso e la esecuzione di opere relative.

ART. 3.

Non è permessa l'entrata dei veicoli nel Cimitero. E' proibito l'accesso alle persone che hanno con sè cani od altri animali; a quelle che trovansi in istato di ubbriachezza; ed ai fanciulli dell'apparente età minore di 10 anni, quando non siano accompagnati da persone adulte.

*

ART. 4.

E' proibito scalare il muro di cinta, scavalcare i cancelli o i contorni rialzati delle sepolture.

ART. 5.

Nei Cimiteri si dovrà sempre serbare un contegno decoroso, astenersi dal fumare, dal cantare e dal commettere atti contrari alla decenza.

Non si dovranno disturbare i dolenti che stanno in meditazione o in preghiera. E' vietato sedersi, sdraiarsi sull'erba, sporcare, deteriorare e in qualunque modo recar danno alle sepolture, ai fiori, alle decorazioni e ai muri.

ART. 6.

E' permesso alle famiglie dei defunti di deporre sulle fosse fiori e ghirlande, coltivarvi fiori ed arbusti purchè non raggiungano un'altezza maggiore di metri uno.

Quando i fiori e gli arbusti che le famiglie dei defunti hanno facoltà di piantare e coltivare sulle sepolture sporgessero dal perimetro di esse, o superassero l'altezza prescritta, l'Autorità municipale inviterà le famiglie a regolarsi nella giusta misura e in caso di inadempimento procederà d'ufficio ed a loro spese.

ART. 7.

Tutte le erbe che cresceranno nel Cimitero saranno tagliate ed immediatamente bruciate nel recinto stesso. Il viale d'accesso e di circolazione interna del Cimitero, gli intervalli che separano le sepolture tanto comuni che private e ogni parte del Cimitero stesso devono essere mantenuti sgombri e in istato perfetto.

Nessun oggetto potrà essere asportato dal Cimitero senza renderne edotto il Custode.

ART. 8.

Qualora una persona tenesse nel Cimitero un contegno non conforme al rispetto dovuto al luogo, sarà immediatamente fatta uscire.

ART. 9.

L'Amministrazione comunale non è responsabile verso le famiglie dei defunti dei guasti e delle sottrazioni che si verificassero nel Cimitero.

ART. 10.

I guasti ed i deterioramenti che fossero, anche involontariamente, cagionati nel Cimitero dalle persone che vi lavorano o che vi hanno accesso, dovranno essere compensati dalle persone che li produssero o da quelle che risulteranno, in simili casi, civilmente responsabili per i loro rispettivi dipendenti.

ART. 11.

Allorchè una croce od altra decorazione in una sepoltura venga a spostarsi o minacci di cadere, o in qualunque modo venga a guastarsi, sì da offendere il decoro estetico del Cimitero, i rispettivi eredi dei defunti devono far eseguire le opportune riparazioni. Non ottemperandovi, sarà in facoltà dell'Autorità municipale o di far eseguire le riparazioni d'ufficio, o di far asportare le opere guaste o cadenti, le quali s'intenderanno passate senz'altro in proprietà del Comune.

ART. 12.

Le lapidi, le croci, i monumenti e qualunque altro ricordo posto, tanto sulle fosse comuni, quanto sulle sepolture private, non potranno essere smossi nè modificati senza il permesso del Podestà.

ART. 13.

Allorchè vengano eseguite le esumazioni ordinarie a sensi dell'articolo 78 del Regolamento speciale di polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448, o quelle dipendenti dalla fine delle concessioni di cui al presente Regolamento, le lapidi, i monumenti, le urne od i ricordi che le concernono, restano di spettanza ineccepibile del Comune, quando sia riuscito infruttuoso l'invito ai parenti di ritirare detti oggetti nel termine che sarà prescritto di volta in volta.

ART. 14.

La manutenzione dei monumenti, colombari, edicole, tombe di famiglia e quant'altro viene concesso resta ad esclusivo carico dei rispettivi concessionari, a cui si sostituirà il Comune con diritto di piena rivalsa e rimborso, quando, chiamati a provvedere alla manutenzione e restauro, si rifiutassero o comunque non provvedessero.

ART. 15.

Il Cimitero sarà tenuto aperto col seguente orario:

Tutti i venerdì dalle 14 alle 16;

*Nel giorno di Quindici e Sella
Commemorazione dei Defunti.*

*Dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 al
le 17.*

I trasporti al Cimitero per la sepoltura saranno fatti secondo l'orario stabilito dall'art. 36.

Del Campi comuni.

ART. 16.

I Campi comuni per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.

ART. 17.

In essi si seppelliscono i cadaveri di tutti coloro ai quali non è provveduto con tomba distinta. Il posto del feretro viene contrassegnato da una targa uniforme per tutti e portante il numero progressivo e la indicazione dell'anno del seppellimento.

ART. 18.

Potrà essere collocata gratuitamente sulle tombe del campo comune una croce di legno semplice recante il cognome, nome, data di nascita e morte del defunto.

Col pagamento della tassa portata dalla unita tariffa, e previa autorizzazione del Podestà (da chiedersi con domanda in competente carta bollata), ognuno può acquistare il diritto di far collocare sulle tombe comuni, croci ed altri ricordi che trascorso il periodo normale di anni 10 restano di proprietà del Comune, se la famiglia non provveda a ritirarli entro il termine che sarà caso per caso indicato.

Del Colombari, delle tombe di famiglia e delle sepolture individuali.

ART. 19. ✓

I colombari sono costruiti dal Comune e vengono ceduti a pagamento per periodo temporaneo, secondo la tariffa annessa al presente

Regolamento. Trascorso il termine della concessione e qualora non vi sia domanda di rinnovazione con pagamento della relativa tassa, il Comune potrà disporne liberamente per altri richiedenti. //

Alle suddette costruzioni si applica il disposto dell'art. 63 del Regolamento speciale approvato con R. decreto 25 luglio 1892, n. 448.

ART. 20. ✓

Il diritto di sepoltura nei suddetti colombari è limitato alla sola persona per la quale è stato acquistato ed è subordinato al pagamento della tassa portata dall'annessa tariffa. //

Di regola il pagamento dovrà essere effettuato all'atto della concessione; però il Podestà potrà accordare, in casi speciali e sotto le debite garanzie, che il pagamento venga fatto ratealmente.

ART. 21.

Ogni colombaro dovrà essere chiuso con lastra di marmo, da acquistarsi dagli interessati, e da collocarsi sopra muratura fatta con mattoni e cemento a strati dello spessore di almeno un centimetro, intonacato con cemento liscio. Sulla lastra, sempre a spese e cura degli interessati, verrà fatta incidere l'apposita iscrizione, la quale però deve riportare il visto preventivo di approvazione del Podestà, da chiedersi con domanda redatta su competente carta da bollo.

Il lavoro di muratura è pure a carico degli interessati.

ART. 22.

✓ Nel Cimitero potranno essere concessi — sempre che ve ne sia la disponibilità — spazi di terreno per l'eventuale costruzione di tombe di famiglia a perpetuità, la cui area sarà ceduta dietro pagamento del prezzo stabilito dall'unita tariffa.

ART. 23.

Potranno anche essere concesse, secondo le disponibilità, aree per sepolture individuali a pagamento, al prezzo portato dall'annessa tariffa; la durata della loro concessione sarà di anni 99

30 *ultimi*

ART. 24.

La costruzione delle tombe verrà fatta a cura e spese del concessionario, previa l'approvazione del progetto da parte del Podestà, al quale verrà presentato relativo disegno in duplice copia.

ART. 25.

Per la concessione del diritto di uso di sepoltura privata, si presenterà istanza in competente carta bollata al Podestà. Nella domanda saranno indicati, con precisione, la qualità della sepoltura che viene domandata, il nome e cognome del defunto o dei defunti che vi dovranno essere depositati.

Ottenuta la concessione, il richiedente ne deve versare alla Cassa comunale il prezzo, determinato a seconda del genere della sepoltura privata che ebbe a chiedere. In seguito alla presentazione della bolletta di pagamento, il Podestà rilascerà il permesso di seppellimento del cadavere nel colombaro, nella tomba o nell'edicola acquistata. Resta ferma la facoltà del pagamento rateale di cui all'art. 20.

ART. 26.

In caso di richiesta d'area, il cadavere verrà provvisoriamente deposto in colombaro (semprechè il feretro risponda ai requisiti dell'art. 64 del Regolamento speciale di polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448), per essere poi, a tempo debito, traslocato nella tomba o sepoltura individuale da costruirsi.

ART. 27.

Qualora gli aventi diritto alla concessione di una delle tombe di cui al precedente art. 22, venissero ad estinguersi senza eredi, la tomba ritornerà in uso del Comune dopo 50 anni dall'ultima tumulazione.

ART. 28.

Qualora, a richiesta delle famiglie ed osservate le disposizioni del caso, i cadaveri tumulati nei colombari o nei sepolcreti individuali ne vengano estratti e trasportati altrove, il colombaro o la cella rimasta vuota ritorna a completa disposizione del Comune, senza verun diritto da parte degli interessati a qualsiasi indennizzo o compenso.

**Trasporto - Permesso e tempo del seppellimento.
Doveri del seppellitore.**

ART. 29.

Nessun cadavere può essere ricevuto dal custode nel Cimitero per essere sepolto se non sia accompagnato dal permesso dell'Ufficiale di Stato Civile. Tale atto sarà ritirato dal custode del Cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Uguale procedimento deve applicarsi anche trattandosi di aborto o di nato-morto.

ART. 30.

Nessun cadavere può essere sepolto se non trascorse 24 ore dalla morte nei casi ordinari, e 48 in quelli di morte improvvisa o violenta o quando vi fosse dubbio di morte apparente.

ART. 31.

Nei casi di morte per malattia contagiosa o di rapida putrefazione della salma e in ogni altro caso in cui speciali circostanze, escludendo ogni dubbio sulla morte, richiedano urgente sepoltura del cadavere, il Podestà, su parere scritto dell'Ufficiale sanitario, potrà abbreviare i termini del seppellimento.

Si avrà poi sempre riguardo al disposto dell'art. 389 del Codice Civile quanto all'intervento dell'Autorità giudiziaria.

ART. 32.

Nei casi di tumulazione nei colombari, nelle tombe di famiglia e in quelle individuali, oltre la cassa di legno di larice dello spessore di millimetri 40, ve ne deve essere un'altra interna metallica da saldarsi a fuoco.

ART. 33.

La chiusura definitiva della cassa mortuaria avrà luogo soltanto all'atto del seppellimento.

ART. 34.

Quando debbansi compiere cerimonie religiose, il cadavere viene trasportato dalla casa alla Chiesa, dove deve solo rimanere per il tempo strettamente necessario alle predette cerimonie.

ART. 35.

Qualora il cadavere si trovi in istato di avanzata putrefazione, non sarà portato in Chiesa, ma si potrà soltanto permettere che vi si fermi davanti per l'adempimento delle cerimonie religiose.

ART. 36.

I trasporti al Cimitero dovranno essere fatti osservando il seguente orario:

*Salle ore 9 alle 11 e dalle
ore 15 alle 17 dal 1° novembre al
31 maggio e dalle ore 8 alle 11 e dalle 15
alle 19 dal 1° giugno al 31 ottobre. Deroghe al
detto orario potranno essere accordate dal Podestà.*

ART. 37.

I morti per vaiuolo, colera, difterite, tifo esantematico e scarlattina, saranno trasportati direttamente al Cimitero in quell'ora che verrà fissata dall'Ufficiale sanitario comunale, e senza alcun accompagnamento o pompa funebre. Si potrà solo permettere che un sacerdote impartisca, al limitare della porta di casa, la benedizione al cadavere. Si osserverà inoltre quanto dispone l'art. 19 del Regolamento speciale di polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448.

ART. 38.

E' proibito interrompere o disturbare in qualsiasi modo il regolare andamento del convoglio funebre e del corteo.

ART. 39.

I cadaveri di persone morte in Comune devono essere sepolti, di regola, nel Cimitero della rispettiva frazione o parrocchia. Quando però ne sia fatta domanda dai congiunti del defunto, il Podestà potrà per-

mettere il seppellimento in altro Cimitero del Comune. Ciò resta di diritto quando esista tomba di famiglia o sepolcreto individuale appartenente al defunto.

ART. 40.

Appena deposto il feretro nella fossa, questa dovrà essere riempita di terra leggermente compressa. Colla terra rimasta si formerà un rialzo sopra tutta la superficie della fossa colla pendenza, ai quattro lati, per lo scolo delle acque.

ART. 41.

Ogni qualvolta si deporrà un cadavere in una tomba di famiglia, appena levato il coperchio si accenderà attorno all'apertura, un fascio di paglia o di rami secchi, preferibilmente di piante resinose, per la dispersione degli eventuali miasmi. Il seppellitore non potrà discendere nella tomba se non rimane acceso un lume che prima verrà calato in essa.

ART. 42.

E' dovere del custode seppellitore:

- 1) di procedere allo scavamento e riempimento delle fosse nella quale ultima operazione deve avere cura che la terra sia ben alzata e portata, di qualche centimetro, al disopra del livello della superficie del campo perchè abbia luogo, lateralmente, lo scolo delle acque;
- 2) di provvedere alla nettezza e conservazione delle bare, degli arredi e attrezzi funebri e della cella mortuaria;
- 3) di tenere preparato un conveniente numero di fosse, raccogliendo le ossa scavate e deponendole nell'ossario;
- 4) di fare il riempimento delle fosse con tutti quei vagliamenti e miscugli che saranno giudicati opportuni;

5) di visitare nell'estate le fosse riempite di fresco per otturare, con terra vagliata ed umida, le screpolature che si fossero manifestate nel terreno, e riparare qualsiasi guasto avvenuto;

6) di tenere puliti e mondi i canali di scolo e i sentieri, e di falciare le erbe almeno due volte all'anno;

7) di abbruciare nell'interno del Cimitero sia le erbe falciate, sia qualunque altra materia vegetale, sia le casse o parti di esse che si trovassero nelle escavazioni;

8) di provvedersi degli arnesi occorrenti per lo scavamento e riempimento delle fosse;

9) di osservare scrupolosamente quanto è disposto dall'art. 50 del Regolamento speciale 25 luglio 1892, n. 448, che qui s'intende riportato, tenendo aggiornato il prescritto registro in doppio esemplare, una copia del quale dovrà essere consegnata ogni trimestre al Municipio per essere conservata nell'archivio comunale.

ART. 43.

Riscontrando il rialzo di qualche fossa per sviluppo di gas cadaverici, il seppellitore dovrà riunire a due estremi punti della fossa stessa rami secchi di pino od altri materiali atti alla combustione e traforare in due o tre punti obliquamente il terreno con una trivella della lunghezza di m. 1.70. Eseguiti i fori, appiccherà fuoco ai materiali sopra raccolti, alimentandolo per qualche tempo. Verserà quindi abbondante soluzione di cloruro di calce o di solfato di ferro entro i fori praticati, i quali verranno poi diligentemente chiusi con terra vagliata e ben compressa.

ART. 44.

E' severamente proibito al seppellitore di sottrarre qualunque oggetto appartenente ai cadaveri. Egli dovrà curare che tale sottrazione non si verifichi per parte di altri.

Gli è pure vietato di ricevere mancie, indumenti serviti per i cadaveri o qualsiasi oggetto rinvenuto presso gli stessi.

ART. 45.

Il seppellitore è alla immediata dipendenza del Podestà e ne eseguirà scrupolosamente gli ordini.

ART. 46.

Il seppellitore vestirà i cadaveri e li collocherà nelle casse, quando a ciò non si prestassero i parenti, e si accerterà, in ogni caso, che siano state osservate tutte le prescrizioni di legge e del presente Regolamento.

ART. 47.

Il cancello del Cimitero deve rimanere aperto solo durante l'orario stabilito dall'art. 15. Nelle altre ore dovrà essere sempre chiuso a chiave.

ART. 48.

Spetta al seppellitore la sorveglianza per la conservazione dei monumenti tutti, dei fabbricati e dei viali interni ed esterni del Cimitero, informando subito il Podestà, o chi per esso, di ogni deterioramento.

ART. 49.

Il seppellitore sarà tenuto all'esatta osservanza del presente Regolamento e di quello speciale approvato con R. decreto 25 luglio 1892, numero 448, specialmente degli articoli 49, 50 e 51; nonchè delle norme generiche stabilite dal Regolamento organico del Comune.

Disposizioni generali e contravvenzioni.

ART. 50.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si richiamano le disposizioni del Regolamento speciale di polizia mortuaria approvato con R. decreto 25 luglio 1892, n. 448 e del Testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636.

ART. 51.

Le contravvenzioni saranno punite a sensi dell'art. 199 del Testo unico delle leggi sanitarie predetto, in quanto non costituiscano reato previsto e punito dal Codice Penale vigente.

ART. 52.

Per l'accertamento delle contravvenzioni si osserverà il procedimento stabilito dagli articoli 227 e seguenti del Testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e dal R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 877, sulla procedura per l'accertamento e la definizione delle contravvenzioni ai Regolamenti comunali.

ART. 53.

Il prodotto delle ammende si devolverà per metà allo scopritore e per metà al Comune.

TARIFFA delle concessioni funerarie

Collocamento su tombe comuni di croce di legno, recante cognome, nome, date di nascita e morte del defunto (art. 18) . . . (gratuito)

Collocamento di altri cippi, ricordi, ecc., sulle tombe comuni; durata delle concessioni; anni 10 dal seppellimento (art. 18) . . . L. 25.000

Colombaro (articolo 19) concessione per anni 30 dal seppellimento . . . » 200

Colombaro (articolo 19) concessione per anni 50 dal seppellimento . . . » 300

Aree per tombe di famiglia (art. 22) al } L. 300 500 ---
metro quadrato

Aree per sepolture individuali; durata anni } ---
99 (art. 23) al metro qua } 200 ---
drato } 6000

Il presente Regolamento comunale di Polizia mortuaria, con
annessa Tariffa per le concessioni funerarie, venne deliberato
dal sottoscritto Podestà di questo Comune con provvedimento in
data 22 APR. 1933 Anno XI

IL PODESTÀ

S. Jaram

IL SEGRETARIO

[Signature]

Publicato all'Albo pretorio di questo Comune il giorno
festivo (o di mercato) 23 APR. 1933 Anno XI
senza opposizioni.

Laigueglia, il 24-4-1933 - Anno XI

IL SEGRETARIO

[Signature]

Visto — IL PODESTÀ

S. Jaram

N. _____

Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa,
in seduta del _____

_____, il _____ 193 - Anno _____

IL PREFETTO-PRESIDENTE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE.

*Il Segretario sottoscritto dichiara che il presente Regolamento venne
pubblicato all' albo pretorio dal giorno
al giorno a termine dell' art. 129 del Rego-
lamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale.*

Dall' Ufficio Comunale, il 193 - Anno

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....
Visto: IL PODESTÀ

.....